

## **ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR PRELIMINARE)**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013, in particolare l'articolo 6, comma 2, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso. Sebbene l'esigenza dell'intervento normativo tragga origine da disposizioni normative nazionali nonché dall'innovazione di principi europei sanciti in materia di distribuzione e di informativa precontrattuale, la concreta applicazione delle disposizioni prevede alcuni margini di discrezionalità che hanno portato l'Istituto a valutazioni e confronti.

### **1. Scenario di riferimento**

L'art. 20 della Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (cd. Direttiva IDD), introduce un'informativa semplificata per i prodotti danni denominata IPID (*insurance product information document*) contenente la descrizione delle principali caratteristiche del prodotto, che le imprese devono redigere e gli intermediari consegnare ai clienti prima della sottoscrizione del contratto, salvo quelli riguardanti i "grandi rischi". I contenuti dell'IPID, tassativamente stabiliti dalla Direttiva e immodificabili a livello nazionale (art. 20, par. 7 e 8), sono dettagliati nell'ITS (implementing technical standard) adottato dalla Commissione con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1469 dell'11 agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 agosto 2017, direttamente applicabile negli Stati membri in concomitanza con l'attuazione della Direttiva, prevista entro il termine del 23 febbraio 2018.

In attesa del recepimento della Direttiva e delle conseguenti modifiche della normativa primaria di settore, l'IVASS ritiene che sia nell'interesse del consumatore proseguire il processo di semplificazione dell'informativa precontrattuale dei rami danni, iniziato con il Tavolo Tecnico<sup>1</sup> promosso dall'Istituto per la rivisitazione della Nota informativa, i cui lavori hanno tenuto conto dei principi ispiratori dell'IPID che si andava via via costruendo a livello

---

<sup>1</sup> Il Tavolo Tecnico, promosso da IVASS, è stato coordinato da AIBA e ne hanno fatto parte ANIA, le Associazioni degli intermediari, dei consumatori e alcune imprese assicurative.

europeo. Questa prima fase del processo si è conclusa con la pubblica consultazione del documento n.10/2016 (*Schema di disciplina per la semplificazione della Nota informativa precontrattuale delle polizze di assicurazione danni*), concernente modifiche al Regolamento n. 35/2010 e la proposta di due nuovi schemi standardizzati di Nota informativa semplificata. Si dà ora avvio alla seconda fase del processo, ponendo in pubblica consultazione una nuova proposta di modifica del Regolamento ISVAP n. 35/2010 che tiene conto del consolidamento della normativa europea con la pubblicazione dello schema definitivo di IPID sopra citata. La modifica è finalizzata, nei suoi aspetti essenziali, a rivisitare la composizione dell'informativa precontrattuale attraverso la sostituzione della Nota informativa, attualmente articolata in quattro schemi calibrati sui diversi rami danni, con due tipi di documenti:

- *DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione dei rami danni* (art. 33), del tutto identico all'IPID europeo da cui sarà sostituito una volta che la Direttiva IDD sarà recepita;
- *DIP aggiuntivo* (art. 33 bis) che, come consentito dalla Direttiva IDD<sup>2</sup>, sarà fornito contestualmente al documento informativo principale e raccoglierà le informazioni aggiuntive ed eccedenti il formato predeterminato di quest'ultimo, qualora ve ne siano in relazione alla complessità del prodotto. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, ciascuna sezione interessata riporterà che non sono dovute altre informazioni. In ogni caso le informazioni aggiuntive non possono contraddire quelle riportate nel documento principale né modificarne il senso.

Saranno invece sempre presenti nel *DIP aggiuntivo* le informazioni relative ai reclami e alle modalità per denunciare un sinistro, non previste tra le informazioni che il documento principale deve necessariamente contenere ai sensi della Direttiva.

Sono previsti due schemi di *DIP aggiuntivo*, uno per i contratti r. c. auto e uno per gli altri rami danni, in cui sono riportate per ciascuna sezione le relative istruzioni di compilazione<sup>3</sup>. Gli schemi sono redatti nello stesso formato e secondo le caratteristiche

---

<sup>2</sup> Articolo 20, comma 7: "Gli Stati membri possono stabilire che il documento informativo relativo al prodotto assicurativo sia fornito contestualmente alle informazioni richieste a norma di altri pertinenti atti legislativi dell'Unione o del diritto nazionale...". Lo stesso articolo prevede pure che l'IPID contenga la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

<sup>3</sup> Gli uffici di STC, come illustrato nell'appunto del 31 maggio u.s., hanno proceduto ad un esercizio di compilazione di un *DIP* in cui sono stati riversati, nei limiti consentiti dalla lunghezza "blindata" del format, i contenuti del prototipo di Nota Informativa compilata, relativa a un prodotto r.c. auto con coperture aggiuntive, che era stata allegata in via esemplificativa ai documenti posti in prima pubblica consultazione. Il risultato dell'esercizio è un *DIP* r.c.auto di due pagine e, per le informazioni eccedenti, un *DIP aggiuntivo* di cinque.

grafiche del *DIP*, in modo da sottolineare l'interconnessione tra i due documenti e agevolarne il collegamento.

## 2. Obiettivi

La rivisitazione dell'informativa precontrattuale danni, inserendosi nel solco del processo di semplificazione dell'informativa precontrattuale già avviato dall'Istituto, ne condivide e ripropone, alla luce della successiva evoluzione normativa, gli obiettivi di:

- semplificazione della documentazione e delle relazioni tra imprese di assicurazione e clientela nonché dei processi aziendali, minimizzando i costi della regolamentazione anche attraverso la previsione di modalità di consegna alternative alla carta (ricorso a mezzi telematici previo consenso del consumatore);
- tutela del consumatore, fornendo informazioni di facile e immediata comprensione, che agevolano il confronto e la scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze, senza però lasciare che vadano disperse tutte le altre informazioni, eccedenti il format europeo, relative a taluni prodotti di maggiore complessità che sono necessarie per la piena comprensione degli stessi;
- efficienza dell'azione amministrativa, in quanto coerente con i dettami europei considerato che il DIP è del tutto identico all'IPID da cui, una volta recepita la Direttiva IDD, sarà sostituito.

## 3. Processo di analisi

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare. Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere prevalentemente qualitativo.

Nel caso in cui le informazioni non sono state ritenute complete, in quanto ad esempio le fonti potevano far emergere solo un aspetto parziale del fenomeno nel suo complesso, si è ritenuto di non considerarle in quanto non attendibili o comunque foriere di possibili effetti distorsivi. L'analisi ha portato quindi verso opzioni ritenute più prudenti per il raggiungimento degli obiettivi proposti.

Per esaminare i possibili effetti delle opzioni potenzialmente percorribili sono stati utilizzati anche momenti di confronto con il mercato in particolare attraverso incontri con le

principali associazioni di categoria rappresentative dei soggetti interessati, le cui considerazioni sono state parte fondamentale del processo valutativo dell'Istituto.

#### **4. Opzioni regolamentari oggetto di valutazione**

Tenuto conto del quadro economico e giuridico di riferimento sono state individuate due principali tematiche tra loro connesse, in quanto la seconda deriva dalla scelta di una delle opzioni poste in relazione alla prima, rispetto a ciascuna delle quali sono state valutate le principali opzioni regolamentari considerate percorribili.

##### *1. Composizione della documentazione precontrattuale danni:*

- a) emanazione dei documenti precontrattuali risultanti dalla prima pubblica consultazione (Nota Informativa semplificata);
- b) predisposizione di nuovi documenti precontrattuali alla luce del consolidamento della normativa europea in tema di IPID (un documento informativo identico all'IPID e un documento aggiuntivo disciplinato da IVASS)

##### *2. Relazione tra i nuovi documenti informativi precontrattuali:*

- a) esposizione nel documento aggiuntivo di tutte le informazioni relative al prodotto, comprese quelle già riportate nel documento informativo principale;
- b) esposizione nel documento aggiuntivo, oltre alle informazioni inerenti ai reclami e alle modalità di denuncia dei sinistri non comprese nell'IPID, delle sole informazioni eccedenti il documento informativo identico all'IPID ad integrazione delle stesse, se esistenti in relazione al prodotto.

#### **5. Analisi di impatto e relative scelte opzionali**

Con riferimento a ciascuna tematica sono stati individuati i principali aspetti positivi e negativi delle diverse opzioni regolamentari in modo da supportare la proposta finale mediante un adeguato supporto argomentativo. La scelta regolamentare finale è stata adottata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento dei costi evitabili, di tutela del consumatore e di efficacia dell'azione di vigilanza.

1. *Tematica relativa alla revisione della documentazione precontrattuale danni e alle conseguenti modifiche del Regolamento ISVAP n. v35/2010:*

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità
<i>Emanazione dei documenti precontrattuali risultanti dalla prima pubblica consultazione (Nota Informativa semplificata)</i>	<p>Finalizzazione dei lavori svolti nella prima fase del processo di semplificazione che hanno condotto a una Nota informativa sensibilmente snellita e ispirata ai principi dell'IPID.</p> <p>Possibilità di fornire attraverso la Nota informativa una descrizione maggiormente esaustiva in caso di prodotti complessi, che il format europeo non consente invece di dare a causa della sua limitata e tassativa lunghezza.</p>	<p>Onere delle imprese di modificare le procedure riguardanti l'informativa precontrattuale e onere dell'IVASS di procedere nuovamente a modifiche regolamentari una volta che sia recepita la Direttiva IDD (entro il 23 febbraio 2018).</p> <p>La consegna contestuale dell'IPID e di una Nota semplificata potrebbe disattendere l'obiettivo di una reale semplificazione.</p>
<i>Predisposizione di un nuovo documento precontrattuale all'IPID europeo e di un documento aggiuntivo integrativo del precedente disciplinato da IVASS).</i>	<p>Allineamento alla disciplina europea.</p> <p>Realizzazione degli obiettivi di semplificazione, di tutela dell'assicurato e di efficienza dell'azione amministrativa.</p> <p>Salvaguardia di un'informativa precontrattuale sintetica ma esauriente.</p>	<p>Normativa primaria suscettibile di modifiche per effetto del recepimento della IDD, non ancora avvenuto.</p>

E' stata preferita l'opzione di introdurre - all'indomani della pubblicazione dell'IPID divenuto, perciò, definitivo, e in allineamento alla disciplina europea - due nuovi documenti precontrattuali in sostituzione della Nota Informativa: uno identico all'IPID europeo, da cui sarà sostituito quando la Direttiva verrà recepita; l'altro, collegato al primo, disciplinato da IVASS. Quest'ultimo trae fondamento dal potere regolamentare espressamente riconosciuto all'Istituto in materia di informativa precontrattuale dal Codice delle assicurazioni (art. 185, comma 3), e dalla Direttiva IDD che prevede la possibilità per gli

Stati membri di stabilire che il documento informativo principale sia consegnato contestualmente ad altri documenti previsti dalle legislazioni nazionali. (art. 20, comma 7), Tale scelta si ispira ad un principio di tutela sostanziale in base al quale al consumatore va data un'informativa semplice e chiara – quale, appunto, quella garantita dal modello standard di matrice europea che agevola la confrontabilità – ma non parziale nel caso di prodotti complessi che necessitano di un'informativa più articolata ed esauriente per essere pienamente compresi.

*2. Tematica relativa alla interrelazione tra i due nuovi documenti informativi precontrattuali:*

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<i>Esposizione nell'ulteriore documento di tutte le informazioni relative al prodotto, comprese quelle già riportate nel documento informativo identico all'IPID.</i>	Il potenziale contraente potrebbe trarre tutte le informazioni sul prodotto da un unico documento.	Duplicazione dell'informativa precontrattuale che sarebbe in parte sovrapponibile.
<i>Esposizione nell'ulteriore documento - oltre alle informazioni inerenti ai reclami e alle modalità per denunciare un sinistro - delle sole informazioni eccedenti il documento informativo identico all'IPID, se esistenti in relazione al prodotto.</i>	<p>Informativa snella ma completa, senza duplicazioni.</p> <p>Collegamenti tra i documenti resi agevoli dall'utilizzo della medesima struttura e grafica.</p>	Onere del consumatore di passare da un documento all'altro.

E' stata preferita l'opzione di conferire all'ulteriore documento carattere integrativo di quello principale in modo da evitarne l'appesantimento con informazioni già presenti in quest'ultimo. La duplicità della documentazione precontrattuale, riconosciuta e legittimata dalla stessa Direttiva IDD e resa peraltro inevitabile dalla struttura "blindata" dell'IPID, non si traduce in duplicazione di contenuti, ma in rapporto sinergico tra i due documenti, sottolineato e facilitato dall'uso della medesima struttura e simboli grafici.